

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità** 1

- ★ **Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio** 9

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2000/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2000

relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 C del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'intensificarsi del traffico stradale comporta per tutti gli Stati membri problemi di sicurezza ed ambientali di analogia natura e gravità.
- (2) Nell'interesse della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e di eque condizioni di concorrenza è opportuno che i veicoli commerciali circolino solo se la loro conformità alla normativa tecnica è mantenuta ad un livello elevato.
- (3) In base alla direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tec-

nico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾, i veicoli commerciali sono sottoposti annualmente ad un controllo tecnico da parte di un organismo autorizzato.

- (4) L'articolo 4 della direttiva 94/12/CE ⁽⁵⁾ ha previsto un approccio multidirezionale degli aspetti costi/efficacia dei provvedimenti intesi a ridurre l'inquinamento causato dai trasporti su strada; il programma europeo «Auto-oil I» ha incorporato tale approccio e ha fornito una valutazione obiettiva del complesso di provvedimenti più redditizi nei settori della tecnologia dei veicoli, della qualità dei carburanti, del controllo e della manutenzione nonché dei provvedimenti che non hanno natura tecnica, al fine di ridurre le emissioni dovute ai trasporti su strada.
- (5) Tenuto conto di tale approccio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/70/CE ⁽⁶⁾ diretta a migliorare la qualità dei carburanti e, al fine di prevedere norme sulle emissioni più rigorose, la direttiva 98/70/CE ⁽⁷⁾ per le autovetture private e i veicoli commerciali leggeri nonché la direttiva 1999/96/CE per gli autocarri ⁽⁸⁾.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26).

⁽⁵⁾ Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).

⁽⁶⁾ Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

⁽⁷⁾ Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1).

⁽¹⁾ GU C 190 del 18.6.1998, pag. 10 e GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 112.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 27), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 2 dicembre 1999 (GU C 29 dell'1.2.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 aprile 2000.

- (6) La presente direttiva si inserisce nel medesimo approccio; tuttavia appare più efficace, dal punto di vista della protezione dell'ambiente, non procedere per il momento al rafforzamento delle norme relative al controllo tecnico previste dalla direttiva 96/96/CE, bensì instaurare controlli tecnici su strada per assicurare durante tutto l'anno l'applicazione della suddetta direttiva.
- (7) Infatti, un controllo tecnico annuale è ritenuto insufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano mantenuti in condizioni di conformità alla normativa tecnica per tutto l'anno.
- (8) L'attuazione effettiva di controlli tecnici su strada supplementari e mirati costituisce una misura importante ed efficace che consente di controllare il livello di manutenzione dei veicoli commerciali in circolazione.
- (9) È opportuno che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale.
- (10) Il metodo di selezione dei veicoli commerciali sottoposti ai controlli dovrebbe basarsi su un approccio mirato, particolarmente incentrato sui veicoli che da un semplice esame fanno presumere un cattivo stato di manutenzione, in modo da ottimizzare l'efficacia operativa delle autorità preposte ai controlli e minimizzare al tempo stesso costi e ritardi per i conducenti e le imprese.
- (11) In caso di difetti gravi del veicolo controllato, occorre prevedere la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di prendere opportuni provvedimenti e di informare lo Stato membro richiedente degli eventuali provvedimenti successivamente applicati.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (13) In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, quali enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un regime di controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente diret-

tiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale e ambientale, la presente direttiva è diretta a garantire un maggior rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità di determinate condizioni tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE.
2. La presente direttiva definisce talune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità.
3. Fatta salva la normativa comunitaria, la presente direttiva lascia del tutto impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare i controlli in essa non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali. D'altra parte, nulla osta a che uno Stato membro, nel quadro di ispezioni che esulano dal campo di applicazione della presente direttiva, controlli i punti enumerati nell'allegato I in luoghi diversi dalle strade pubbliche.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «veicolo commerciale» i veicoli a motore e loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato I della direttiva 96/96/CE;
- b) «controllo tecnico su strada» il controllo di natura tecnica non annunciato dalle autorità e quindi impreveduto di un veicolo commerciale che circola nel territorio di uno Stato membro effettuato sulla strada pubblica dalle autorità o sotto la sorveglianza di queste ultime;
- c) «controllo tecnico» il controllo della conformità del veicolo alla normativa tecnica quale previsto nell'allegato II della direttiva 96/96/CE.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro effettua controlli su strada sufficienti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i veicoli commerciali contemplati dalla

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

presente direttiva, tenendo conto del regime nazionale applicato a detti veicoli nell'ambito della direttiva 96/96/CE.

2. I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale e tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi e i ritardi causati ai conducenti e alle imprese.

Articolo 4

1. Il controllo tecnico su strada comporta uno, due oppure l'insieme dei seguenti elementi:

- a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale fermo;
- b) un controllo della relazione di controllo tecnico su strada di cui all'articolo 5, compilato di recente, ovvero un controllo dei documenti attestante la conformità alla normativa tecnica applicabile ai veicoli e in particolare, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva 96/96/CE;
- c) un'ispezione intesa a rivelare difetti di manutenzione, effettuata su uno o più ovvero sulla totalità dei punti di controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10.

2. L'ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste all'allegato II.

3. Prima di procedere ad un'ispezione sui punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, l'ispettore tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico e/o di una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente presentati dal conducente.

L'ispettore può inoltre prendere in considerazione qualsiasi altro certificato di sicurezza rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente.

Qualora tali certificati e/o la relazione suddetti forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, tale punto non è soggetto ad un ulteriore controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di difetti e/o da una non conformità manifesta.

Articolo 5

1. La relazione sul controllo tecnico su strada concernente l'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è compilata dall'autorità o dall'ispettore che l'ha effettuata. Il modello di tale relazione è riportato nell'allegato I e contiene, al punto 10, un elenco dei punti controllati. L'autorità o l'ispettore contrassegnano le caselle corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo commerciale.

2. Se l'autorità o l'ispettore ritiene che l'entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura, un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo più rigoroso presso un centro di prova situato in prossimità, determinato dallo Stato membro, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.

L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso fintantoché non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati qualora sia evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale in occasione del controllo tecnico su strada di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure in occasione del controllo più rigoroso di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 6

Ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I, punto 6 e per paese d'immatricolazione, nonché i punti controllati e i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10.

La prima trasmissione dei dati riguarderà il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La Commissione comunica tali informazioni al Parlamento europeo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri collaborano reciprocamente ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Essi comunicano in particolare il nome del (dei) servizio/servizi competenti per effettuare i controlli nonché delle persone individuati come referenti.

2. I difetti gravi di veicoli commerciali appartenenti a non residenti, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione del suo uso, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo secondo il modello di relazione di controllo di cui all'allegato I, fatta salva la perseguibilità in base

alla normativa applicabile nello Stato membro in cui il difetto è stato riscontrato.

Fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti dello Stato membro in cui sia stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale appartenente a un non residente possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori, ad esempio sottoporre il veicolo ad un nuovo controllo tecnico.

Le autorità alle quali è stata presentata tale richiesta informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati riscontrati i difetti del veicolo commerciale dei provvedimenti adottati, se del caso, nei confronti del trasgressore.

Articolo 8

Le modifiche che si rendano necessarie per adeguare l'allegato I o per adeguare al progresso tecnico le norme tecniche di cui all'allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Tali modifiche non devono tuttavia comportare un'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico» istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento di procedura.

Articolo 10

Gli Stati membri istituiscono un regime di sanzioni applicabile nei casi in cui il conducente o l'imprenditore non rispetto i requisiti tecnici controllati sulla base della presente direttiva.

Essi adottano tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'irrogazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 11

La Commissione presenta al Consiglio, entro un anno dalla ricezione dei dati di cui all'articolo 6 inviati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione della presente direttiva corredata di una sintesi dei risultati ottenuti.

La prima relazione riguarda il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FERRO RODRIGUES

ALLEGATO I

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEI PUNTI CHE SONO OGGETTO DEL CONTROLLO**(Direttiva 2000/30/CE)**

1. Luogo del controllo
2. Data
3. Ora
4. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del veicolo
5. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio
6. Classe del veicolo
- a) Veicolo commerciale leggero (3,5-12 t)⁽¹⁾ e) Autocarro (più di 12 tonnellate)⁽²⁾
- b) Rimorchio⁽³⁾ f) Semirimorchio⁽⁴⁾
- c) Autotreno⁽³⁾ g) Autoarticolato⁽⁷⁾
- d) Autobus di linea o non di linea⁽⁷⁾
7. Impresa di trasporto/indirizzo
8. Nazionalità
9. Conducente

⁽¹⁾ Veicoli a motore destinati al trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote e peso massimo superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t (categoria N2).

⁽²⁾ Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e peso massimo superiore a 12 t (categoria N3).

⁽³⁾ Veicoli destinati a essere agganciati a un veicolo a motore, esclusi i semirimorchi, progettati e predisposti per il trasporto di merci: rimorchi aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t (categoria O3); rimorchi aventi massa massima superiore a 10 t (categoria O4).

⁽⁴⁾ Veicoli destinati a essere agganciati a un veicolo a motore in modo tale che una parte del semirimorchio si appoggi sul veicolo a motore e che una parte sostanziale del suo peso o del peso del suo carico sia sostenuta dal veicolo a motore, progettati e predisposti per il trasporto di merci (categorie O3 e O4).

⁽⁵⁾ Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 3,5 t (categorie N2 e N3), agganciato a un rimorchio (categorie O3 e O4).

⁽⁶⁾ Veicolo trattore accoppiato ad un semirimorchio.

⁽⁷⁾ Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre il sedile del conducente (categorie M2 e M3).

10. Punti controllati

	controllati	non controllati	non conformi
a) impianto di frenatura e suoi componenti ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) impianto di scarico ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) opacità dei fumi (diesel) ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) emissioni gassose [benzina, gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL)] ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) sistema di sterzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) ruote/pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) sospensione (presenza di difetti visibili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) telaio (presenza di difetti visibili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) tachigrafo (montaggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) limitatore di velocità (montaggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) perdita di carburante e/o d'olio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Esito del controllo

Sospensione dell'uso del veicolo che presenta difetti gravi

12. Varie/osservazioni

13. Autorità/agente o ispettore che ha svolto il controllo

Firma dell'autorità, dell'agente o dell'ispettore addetto al controllo/autorizzazione.

⁽¹⁾ Questi punti sono soggetti a prove e/o controlli specifici secondo le modalità previste all'allegato II della direttiva 2000/30/CE.

ALLEGATO II

MODALITÀ CONCERNENTI LE PROVE E/O I CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FRENATURA E LE EMISSIONI DI SCARICO**1. Condizioni specifiche concernenti gli impianti di frenatura**

Le varie parti dell'impianto di frenatura ed i relativi organi devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionamento ed essere correttamente regolate.

I freni del veicolo devono svolgere le seguenti funzioni:

- a) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di servizio deve essere in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficace, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;
- b) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere il veicolo fermo, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza della strada.

2. Condizioni specifiche concernenti le emissioni di gas di scarico**2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)**

- a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:
 - 1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe;
 - 2) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;
 - 3) dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

 - 4,5% per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE⁽¹⁾ e il 1° ottobre 1986;
 - 3,5% per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.
- b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:
 - 1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti;
 - 2) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare se il veicolo è dotato dell'equipaggiamento richiesto;
 - 3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lamda e del tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4;

⁽¹⁾ Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

- 4) emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite:
- misurazione con motore al minimo:
il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5% vol.;
 - misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri/min.⁻¹:
Tenore di CO: non superiore a 0,3% vol.;
Lamda: $1 \pm 0,03$ secondo le specifiche del costruttore.

2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)

Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore, conformemente alla direttiva 72/306/CEE⁽¹⁾, ai seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

- motori diesel ad aspirazione naturale: $2,5 \text{ m}^{-1}$;
- motori diesel a turbocompressione: $3,0 \text{ m}^{-1}$;

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello che soddisfa tali requisiti.

Queste disposizioni non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.

2.3. Apparecchiatura di controllo

Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

⁽¹⁾ Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 2).

DIRETTIVA 2000/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2000

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE ⁽⁴⁾, il Consiglio, con parere conforme del Parlamento europeo, ha autorizzato la Comunità europea ad aderire all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti, ai fini dell'omologazione e del reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 e riveduto il 16 ottobre 1995.
- (2) Aderendo all'accordo, la Comunità ha aderito a un elenco definito di regolamenti adottati sulla base di tale accordo. Tale elenco comprende il regolamento UNECE n. 93 ⁽⁵⁾.
- (3) Allo scopo di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali in Europa, è necessario introdurre sollecitamente le misure stabilite dal regolamento UNECE n. 93

nel procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, al fine di migliorare la protezione degli occupanti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in caso di urto contro la parte anteriore dei veicoli pesanti e di consentire ai fabbricanti di tali dispositivi e ai costruttori di veicoli che ne sono muniti di ottenere l'omologazione CE se le prescrizioni tecniche di detto regolamento sono rispettate.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della presente direttiva non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri, data la portata e le ripercussioni dell'azione proposta nel settore interessato ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito, vale a dire l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore.

(5) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, nonché ai loro sistemi, componenti e entità tecniche, si applicano alla presente direttiva.

(6) A causa del numero considerevole di incidenti stradali in cui sono coinvolti veicoli commerciali aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate e, di conseguenza, per aumentare la sicurezza stradale, è opportuno rendere obbligatorie le presenti disposizioni, senza aspettare un'integrazione dell'omologazione comunitaria per tale categoria di veicoli.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

⁽¹⁾ GU C 89 del 30.3.1999, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 50), posizione comune del Consiglio del 27 marzo 2000 (GU C 178 del 27.6.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2000.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽⁵⁾ Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, documento E/ECE/324.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

- a) «veicolo» i veicoli a motore definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;
- b) «dispositivo di protezione antincastro anteriore» un dispositivo di protezione antincastro anteriore previsto come parte di un veicolo e che può essere omologato come entità tecnica a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

1. A decorrere dal 10 agosto 2001, o, se la pubblicazione di cui all'articolo 3, è posticipata a dopo il 10 febbraio 2001, sei mesi dopo tale pubblicazione dei predetti documenti, gli Stati membri, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non possono:

- a) per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica, rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli o vietare la vendita o la messa in servizio di dispositivi antincastro anteriore in quanto entità tecniche,

se i veicoli o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 10 agosto 2003, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, gli Stati membri:

- a) non rilasciano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica,
- b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi o la vendita o la messa in servizio in quanto entità tecniche di dispositivi di protezione antincastro anteriore nuovi,

se le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate.

3. Le disposizioni amministrative relative all'omologazione CE sono contenute nell'allegato I:

L'ambito di applicazione della presente direttiva e le prescrizioni tecniche applicabili per ottenere l'omologazione CE sono definiti all'allegato II.

Articolo 3

Il regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prima del 10 febbraio 2001.

Articolo 4

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

a) il punto 2.3.4 è sostituito dal testo seguente:

«2.3.4. larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): ...»;

b) sono inseriti i punti seguenti:

«9.22. Protezione antincastro anteriore.

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: ...

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: ...».

2. L'allegato IV è modificato come segue:

a) Nella tabella della parte I è aggiunto il seguente punto:

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione Gazzetta ufficiale	Applicazione												
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄			
«57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	L 203 del 10.8.2000, pag. 9						X	X						

b) Nella tabella della parte II è aggiunto il seguente punto II:

Oggetto	Numero del regolamento di base	Serie di emendamenti	Supplemento	Errata corrige ⁽²⁾
«57. Protezione antincastro anteriore	93	—	—	—»

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2001. Tuttavia, se la pubblicazione di cui all'articolo 3 è ritardata oltre il 10 febbraio 2001, gli Stati membri devono ottemperare a tale obbligo sei mesi dopo la data di tale pubblicazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 agosto 2001 o, se la pubblicazione di cui all'articolo 3 è ritardata oltre il 10 febbraio 2001, sei mesi dopo tale pubblicazione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COELHO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione CE
- Appendice 1: Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecniche.
- Appendice 2: Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecnica.
- Appendice 3: Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.
- Appendice 4: Modello della scheda di omologazione CE (per un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica.)
- Appendice 5: Modello della scheda di omologazione CE (per un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche.)
- Appendice 6: Scheda di omologazione CE (per un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.)
- Appendice 7: Modello di marchio di omologazione CE.
- ALLEGATO II: Ambito di applicazione e prescrizioni tecniche
-

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
 - 1.1. Domanda di omologazione CE di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica
 - 1.1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE riguardante un dispositivo di protezione antincastro anteriore, in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del dispositivo.
 - 1.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.1.3. Un campione rappresentativo del tipo di dispositivo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. Se lo considera necessario, il servizio tecnico può richiedere un altro campione. Sui campioni devono esser apposti, in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.
 - 1.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche.
 - 1.2.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
 - 1.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.
 - 1.2.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare e un dispositivo di protezione antincastro anteriore da installare, omologato come entità tecnica, devono essere presentati al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
 - 1.3. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.
 - 1.3.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
 - 1.3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.
 - 1.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
 - 2.1. In presenza dei requisiti del caso, l'omologazione CE è rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
 - 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:
 - 2.2.1. nell'appendice 4 per un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entità tecnica;

- 2.2.2. nell'appendice 5 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda l'installazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entità tecnica;
- 2.2.3. nell'appendice 6 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.
- 2.3. A norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Un Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o un altro tipo di veicolo.

3. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE DELLE ENTITÀ TECNICHE

- 3.1. Tutti i dispositivi di protezione antincastro anteriore conformi al tipo omologato in quanto entità tecnica a norma della presente direttiva devono recare il marchio di omologazione CE.
- 3.2. Il marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	24	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

Esso deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 2000/40/CE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 00.

- 3.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione antincastro anteriore in modo da essere indelebile e chiaramente leggibile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.
- 3.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 7.

4. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 4.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato a norma della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 5.1. I provvedimenti diretti a garantire la conformità della produzione sono adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

relativa all'omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica*(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)*

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
- sul quale deve essere montato il dispositivo, nella misura in cui riguardano la protezione antincastro anteriore
- 1.1. Tipo di veicolo(i) e categoria⁽¹⁾, se del caso:
- 1.2. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL DISPOSITIVO
- 2.1. Descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di supporto e di fissaggio):
- 2.2. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di montaggio:
- 2.3. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova rispetto al dispositivo:

Data, fascicolo

(¹) Come definita nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.2.1. Designazione (i) commerciale (i), se disponibile:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ^(c):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
2. MASSE E DIMENSIONI ^(e)
(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo):
- 2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ^(y) (massima e minima per ogni variante):

⁽¹⁾ La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

9. CARROZZERIA
- 9.1. Tipo di carrozzeria:
- 9.2. Materiali e modo di costruzione:
- 9.22. Protezione antincastro anteriore
- 9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte:
- 9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica:

Data, fascicolo

Appendice 3

SCHEMA INFORMATIVA N. ...

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore*(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)*

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ^(c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI ^(e)
(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo):

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore ^(f) (massima e minima per ogni variante):

⁽¹⁾ La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

9. CARROZZERIA
- 9.1. Tipo di carrozzeria:
- 9.2. Materiali e modo di costruzione:
- 9.22. Protezione antincastro anteriore
- 9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte:
- 9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di supporto e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica:
- 9.22.3. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo:

Data, fascicolo

Appendice 4

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazione (se necessarie): cfr. *addendum*
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. *addendum*
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ..., concernente l'omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../...CE)

1. Altre informazioni
 - 1.1. Costruzione
 - 1.1.1. Materiale:
 - 1.1.2. Modo di fissaggio:
 - 1.1.3. Dimensione del dispositivo:
 - 1.2. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del o dei veicoli su cui deve essere montato il dispositivo:
 - 1.3. Eventuali restrizioni di utilizzazione del dispositivo:
 - 1.4. Deformazione orizzontale e verticale massima di qualsiasi punto di prova durante e dopo l'applicazione delle forze di prova:
5. Osservazioni:

Appendice 5

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. *addendum*
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. *addendum*
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione del dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato in quanto entità tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

1. Altre informazioni:
- 1.4. Massa del veicolo presentato e rispettive masse sugli assi:
- 1.4.1. Asse anteriore:
- 1.4.2. Asse posteriore:
- 1.4.3. Totale:
- 1.5. Numero di omologazione del dispositivo di protezione antincastro anteriore:
5. Osservazioni (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

Appendice 6

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).⁽³⁾ Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. *addendum*
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. *addendum*
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum


alla scheda di omologazione CE n. ..., concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

1. Altre informazioni
 - 1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda le parti che assicurano la protezione anteriore:
 - 1.4. Massa del veicolo presentato e rispettive masse sugli assi
 - 1.4.1. Asse anteriore:
 - 1.4.2. Asse posteriore:
 - 1.4.3. Totale:
 - 1.5. Deformazione orizzontale e verticale massima di qualsiasi punto di prova durante e dopo l'applicazione delle forze di prova:
5. Osservazioni (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

Appendice 7

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE



00 2439 $\frac{a}{3}$

Il dispositivo di protezione antincastro anteriore recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo omologato in Germania (e 1) a norma della presente direttiva (00), con il numero di omologazione di base 2439.

Le cifre sono puramente indicative.

ALLEGATO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva riguarda:

- 1.1.1. i dispositivi di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie N_2 e N_3 ⁽¹⁾;
- 1.1.2. i veicolo delle categorie N_2 e N_3 per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche;
- 1.1.3. i veicoli delle categorie N_2 e N_3 per quanto riguarda la loro protezione antincastro anteriore.
- 1.2. I veicoli della categoria N_2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dalla presente direttiva.
- 1.3. Le prescrizioni della presente direttiva non riguardano:
 - 1.3.1. i veicoli fuoristrada delle categorie N_2 e N_3 ;
 - 1.3.2. i veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 2.1. «massa massima» del veicolo, la massa a carico massima tecnicamente ammissibile definita al punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;
- 2.2. «veicolo scarico», il veicolo in ordine di marcia avente la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;
- 2.3. «tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore», i dispositivi di protezione antincastro anteriore che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: forma; dimensioni; fissaggio; materiali di cui al punto 1.1.3 dell'allegato I;
- 2.4. «protezione antincastro anteriore», la presenza sulla parte anteriore del veicolo di uno dei seguenti elementi:

un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore, oppure

carrozzeria, parti del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;
- 2.5. «tipo di veicolo», i veicoli che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:
 - 2.5.1. la larghezza dell'asse più avanzato misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo;

⁽¹⁾ Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

- 2.5.2. la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni di cui ai punti applicabili della presente direttiva;
- 2.5.3. il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato installato sul veicolo;
- 2.5.4. la massa massima del tipo di veicolo.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate per ottenere l'omologazione a norma della presente direttiva sono quelle di cui ai punti 6, 8 e 10 e all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 93, con le seguenti eccezioni:

- 3.1. Al punto 8.2, l'espressione «communication document contained in annex 1» va letta «EC type-approval certificate contained in Annex 1, Appendix 5».
 - 3.2. Al punto 8.3, l'espressione tra parentesi quadre «(annex 1, item 9.)» va letta «(Annex I, Appendix 4, Addendum, Paragraph 1.4)».
 - 3.3. Al punto 8.6, l'espressione tra parentesi quadre «(annex 1, item 8)» va letta «(Annex I, Appendix 1, Paragraph 2.3)».
 - 3.4. Al punto 3.5.1 dell'allegato V, l'espressione «For applications pursuant to Part III» va letta «For applications pursuant to Annex I, Paragraph 1.3».
-